

4.3. Competenze

<i>Organo politico/tecnico</i>	<i>Funzioni</i>
<p>Ministero dell' ambiente (Art. 15)</p>	<p>Comunica agli Stati membri relativamente agli stabilimenti di cui all'art 8 vicino al loro territorio nei quali possa verificarsi un incidente rilevante con effetti transfrontalieri tutte le informazioni utili perché lo Stato membro possa applicare tutte le misure connesse ai piani di emergenza interni ed esterni e all'urbanizzazione.</p> <p>-Informa tempestivamente la Commissione europea sugli I.R. Verificatisi sul territorio nazionale e che rispondano ai criteri riportati nell'allegato VI, parte I, e comunica, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI, parte II</p> <p>-Presenta alla Commissione europea una relazione triennale per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente, per gli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli art. 6 e 8.</p> <p>-Predispone ed aggiorna avvalendosi dell' APAT l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare Incidenti rilevanti e la banca dati sugli esiti di valutazione dei rapporti di sicurezza e dei sistemi di gestione della sicurezza.</p> <p>-Comunica alla Commissione europea il nome e la ragione sociale del gestore, l'indirizzo degli stabilimenti soggetti all' articolo 2, comma 1, nonché informazioni sulle attività dei suddetti stabilimenti.</p>
<p>APAT, ISPESL, ISS, CNVVF (Art. 17)</p>	<p>-Supporto tecnico ai Ministeri dell' ambiente, dell' Interno, della sanità, dell' industria, del commercio e dell'artigianato</p> <p>-Possono elaborare e promuovere anche programmi di formazione in materia di rischi di incidenti rilevante</p>

Organo politico/tecnico	Funzioni
<p style="text-align: center;">Regione (Art. 18)</p>	<p>-Individua le autorità competenti titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica e stabilisce le modalità per l'adozione degli stessi, prevedendo la semplificazione dei procedimenti ed il raccordo con il procedimento di V.I.A.</p> <p>-Definisce le modalità per il coordinamento dei soggetti che procedono all'istruttoria tecnica, raccordando le funzioni dell 'ARPA con quelle del CTR e degli altri organismi tecnici coinvolti nell'istruttoria, nonché, le modalità per l'esercizio della vigilanza e del controllo.</p> <p>-Definisce le procedure per l'adozione degli interventi di salvaguardia dell'ambiente e del territorio in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di Incidenti Rilevanti.</p>

Fino all'emanazione da parte della Regione della disciplina di cui all'art 18 il CTR è costituito da:

- a) comandante provinciale dei Vigili del Fuoco
- b) due rappresentanti dell' ARPA
- c) due rappresentanti dell' I.S.P.E.S.L. territorialmente competente
- d) un rappresentante della regione territorialmente competente
- e) un rappresentante della provincia territorialmente competente.
- e) un rappresentante del comune territorialmente competente.